



Roma, 5 marzo 2012

**P.mo Prof.
Antonio Catricalà
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio**

**P.mo Prof.
Claudio de Vincenti
Sottosegretario
Ministero dello Sviluppo Economico**

**Ai componenti delle
Commissioni Industria, Finanze, Giustizia,
Sanità, Affari Costituzionali
Camera dei Deputati**

Egregio Professore,

le associazioni scriventi esprimono tutta la propria preoccupazione per gli emendamenti all'art. 32 approvati al senato del DDL 3310 ora all'esame della Camera e riguardanti il risarcimento del danno alla persona. Sottolineando preliminarmente la totale estraneità della delicata materia al contenuto del provvedimento di legge, si ritiene che i formulati così proposti non sortiranno gli effetti sperati, ovvero il contrasto alle truffe assicurative, ma determineranno unicamente l'aumento dei costi dei sinistri rischiando di svilire il diritto delle Vittime ad ottenere un giusto ed equo risarcimento.

Subordinare il risarcimento alla dimostrazione strumentale dei postumi, innescherebbe di fatto un meccanismo di ricorso ad accertamenti costosi e spesso superflui, i cui costi, in parte, ricadrebbero sul Sistema Sanitario Nazionale e sulle Compagnie. Queste ultime vedrebbero lievitare in modo abnorme le spese mediche che comunque, considerata l'obbligatorietà degli accertamenti, dovrebbero risarcire.

I danneggiati meno abbienti, inoltre, non potendo sostenere gli oneri di costosi accertamenti strumentali, si vedrebbero negato il diritto a un giusto risarcimento e dovrebbero anche sostenere, per la loro parte, la quota di rincaro delle polizze, che ricadrebbe sull'intera collettività. Come dire: danneggiati e beffati.

Alcune perplessità, manifestate dal SISMLA, Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale delle Assicurazioni, nascono, poi, sui profili di costituzionalità di tali emendamenti. Subordinare il risarcimento alla presenza di accertamenti strumentali, di fatto, costringerebbe i danneggiati ad eseguire tale pratica, in aperto contrasto con l'art. 32 della nostra Costituzione.

Del tutto impossibile sarebbe peraltro valutare gli aspetti relativi al danno psichico o danno esistenziale, riconosciuto tra l'altro dall'Oms, dalla Costituzione italiana e dall'Europa. Quale macchina potrebbe infatti accertare uno stato depressivo?

Chiediamo pertanto che tali formulati, come apparsi all'improvviso in Commissione Industria al Senato e votati dietro una spinta demagogica priva di valore tecnico e scientifico siano cancellati.

In subordine sottoponiamo alcuni emendamenti di buon senso tesi a valorizzare il rigore dell'accertamento clinico della menomazione.

Con i migliori saluti.

Proff.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
Presidente - presidente@vittimestrada.org
Associazione Familiari Vittime della Strada

Dott. Giuseppe Luigi Palma
Presidente - info@psy.it
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Dott.ssa Marialori Zaccaria
Presidente - zaccarialori@libero.it
Ordine Psicologi del Lazio



DDL 3310

Il testo del senato:

All'articolo 32:... omissis...

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:...

3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **“In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.**

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

Gli emendamenti proposti:

Art.32, comma 3ter

primo emendamento:

“sopprimere”

Secondo emendamento

Dopo le parole *“accertamento clinico”* e prima della parola *“strumentale”* aggiungere la parola *“o”*.

Finalità: la norma così come scritta di fatto impone l'obbligo per il danneggiato di sottoporsi a esami radiografici nocivi alla salute e vietati per scopi non diagnostici e terapeutici dal DLGS 230/1995 all'art. 98.3 la cui violazione è sanzionata con la reclusione da due a cinque mesi e con l'ammenda da 10000 a 50000 euro dall'art. 140 del dpr citato. Inoltre impone l'obbligo di esami strumentali è contrario all'art.32 della Costituzione e contrasta con la direttiva 97.43 Euratom. L'emendamento si propone inoltre di adeguare la norma alla corretta criteriologia medico legale. Una delle regole fondamentali della clinica è che l'esame strumentale non è altro che la conferma, qualora ve ne sia la necessità, di una diagnosi clinica, posta sulla base di una semeiotica specialistica (ortopedica, neurologica, psicologica, vascolare, ecc.) che è e rimane sempre sovrana, e mai viceversa. Il primato resta sempre all'accertamento clinico, all'arte di rilevare i segni, i sintomi e tutti i dati riguardanti la patologia, collegandoli con le alterazioni che li determinano. La clinica, che definisce l'affezione del paziente, si basa sulla semeiotica che rileva segni e sintomi e sulla patologia, che studia le cause e la classificazione dei disturbi. In ogni caso si rileva come il danno psichico o sindromi di natura ansioso-depressiva possano sfuggire per loro natura all'accertamento strumentale. In caso di dubbio, ricordando i falsi negativi ed i falsi positivi di tanti accertamenti (imaging, EMG, vestibolare), la convalida di un' ipotesi sarà sempre e solo clinica.

Terzo emendamento

Dopo il comma 3bis, aggiungere il seguente periodo:

“E' fatta salva in ogni caso la facoltà di procedere all'accertamento dei reliquati di natura permanente mediante l'utilizzo di corretta criteriologia medico legale con particolare riferimento all'accertamento clinico dei postumi della lesione anche di natura soggettiva.”

Finalità L'emendamento si propone inoltre di adeguare la norma alla corretta criteriologia medico legale. Una delle regole fondamentali della clinica è che l'esame strumentale non è altro che la conferma, qualora ve ne sia la necessità, di una diagnosi clinica, posta sulla base di una semeiotica specialistica (ortopedica, neurologica, vascolare, ecc.) che è e rimane sempre sovrana, e mai viceversa. Il primato resta sempre all'accertamento clinico, all'arte di rilevare i segni, i sintomi e tutti i dati riguardanti la patologia, collegandoli con le alterazioni che li determinano. La clinica, che definisce l'affezione del paziente, si basa sulla semeiotica che rileva segni e sintomi e sulla patologia, che studia le cause e la classificazione dei disturbi. In caso di dubbio, ricordando i falsi negativi ed i falsi positivi di tanti accertamenti (imaging, EMG, vestibolare), la convalida di un' ipotesi sarà sempre e solo clinica.

Articolo 32 comma 3 quater

Primo emendamento:

“Sopprimere”

Secondo emendamento

Sostituire la parola “visivamente” con la parola “clanicamente”.

Finalità: L'emendamento proposto intende adeguare la norma alla corretta criteriologia medico legale. Una delle regole fondamentali della clinica è che l'esame strumentale non è altro che la conferma, qualora ve ne sia la necessità, di una diagnosi clinica, posta sulla base di una semeiotica specialistica (ortopedica, neurologica, vascolare, ecc.) che è e rimane sempre sovrana, e mai viceversa. Il primato resta sempre all'accertamento clinico, all'arte di rilevare i segni, i sintomi e tutti i dati riguardanti la patologia, collegandoli con le alterazioni che li determinano. La clinica, che definisce l'affezione del paziente, si basa sulla semeiotica che rileva segni e sintomi e sulla patologia, che studia le cause e la classificazione dei disturbi. In caso di dubbio, ricordando i falsi negativi ed i falsi positivi di tanti accertamenti (imaging, EMG, vestibolare), la convalida di un' ipotesi sarà sempre e solo clinica. In ogni caso si rileva come tutte le patologie psichiche sfuggano per loro natura all'accertamento visivo.